



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE IV - SOCIO – CULTURALE -SPORT - ISTRUZIONE

N. 11 del 14-01-2026

Registro Generale n. 23

Oggetto: Approvazione "Avviso Pubblico per la presa in carico e l'ammissione all' integrazione retta rivolta all' utenza che intende usufruire dei servizi socio assistenziali residenziali, semiresidenziali/diurni e domiciliari di Ambito a valere su FNPS, FRPS, FNA e altri - Annualità 2026"

L'anno duemilaventisei addì quattordici del mese di gennaio in Rogliano e presso la Sede Comunale, la sottoscritta Dott.ssa Petrassi Ines Responsabile del **Settore IV - Socio – Culturale – Sport - Istruzione**

VISTI:

- il D.lgs. n.267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs. n.165 del 30/03/2001 recante norme sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e della legge 190/2012 non sussistono, nei confronti del Responsabile del procedimento, cause di conflitto di interessi anche potenziale.

VISTO la Legge 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari integrati che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà;

VISTO la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, con cui viene riconosciuta la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;

VISTO la D.G.R. n. 210 del 22 giugno 2015, come integrata e modificata con D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018, concernente la “Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell’offerta per la gestione dei Servizi Socio assistenziali” e l’approvazione dell’elenco degli ambiti territoriali ottimali;

VISTO la D.G.R. n. 503, del 25 ottobre 2019 e s.m.i., avente ad oggetto la “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ai sensi della legge n. 328 dell’8 novembre 2000 e della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003”, con cui la Regione Calabria, ha dato avvio al percorso istituzionale di riforma del welfare locale, attraverso la definizione di un nuovo assetto territoriale che vede gli Ambiti territoriali titolari delle funzioni socio assistenziali responsabili della pianificazione e della realizzazione sul territorio degli interventi e dei servizi sociali, riservando all’ente regionale l’indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali;

VISTA

- la D.G.R. n. 499 del 26/09/2023, avente ad oggetto: Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.” e s.m.i.”, con cui la Regione Calabria ha approvato:
 - l’Allegato denominato “Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22”;
 - l’Allegato 1 concernente “Tipologie Servizi - rette – modalità di calcolo”;
 - l’Allegato denominato “Modifiche all’Allegato A al Regolamento 22/2019”;
- la Delibera n. 512 del 29/09/2023, avente ad oggetto: MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i.” e s.m.i. - Presa d’Atto parere Terza Commissione Consiliare n. 30/12^- “la Regione Calabria:
 - ha preso atto del parere positivo n. 30/12^ espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 28 settembre 2023, in merito alla Deliberazione di Giunta n. 499 del 26 settembre 2023 ed ai relativi allegati, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8 e all’art. 29, comma 7 della legge regionale n. 23/2003;
 - ha approvato definitivamente gli allegati alla D.G.R. 499/2023.

PRESO ATTO della D.G.R. n.72 del 04 marzo 2024 avente ad oggetto “Approvazione Modifiche D.G.R. n. 512 del 29 settembre 2023 e Allegato 1, relativa a modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii”, con cui è stato modificato l’Allegato 1 alla D.G.R. n.499/2023.

VISTA la D.G.R. n. 362 del 10 luglio 2024 avente oggetto: “Approvazione modifiche al Regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 e modifiche all’Allegato A del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22”

CONSIDERATO che con la già menzionata D.G.R. n. 503/2019 è stato approvato il Regolamento n.22/2019” PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ”, con relativo allegato A “REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA CAPACITA’ RICETTIVA E MODALITA’ DI ACCESSO/DIMMISSIONI” e allegato 1 “TIPOLOGIE STRUTTURE- RETTE - MODALITÀ DI CALCOLO”;

PRESO ATTO che il comma 2 dell'Art.7 del Regolamento n°22/2019 della Regione Calabria precisa che "A norma dell'art. 13, comma 2, lett. c) della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., le funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali, delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art.1, comma 5, della legge 8 novembre 2000 n. 328, spettano ai Comuni, in forma singola, associata o consorziata, mediante gestione diretta o delegata"

DATO ATTO che il comma 4 dell'art.6 della Legge n.328/2000 prevede che "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

VISTO inoltre,

Che l'allegato "A" alla DGR n.503/2019 e s.m.i. al paragrafo 2.3, 3.3 e 4.3 prevede che:

- Al Comune Capo Ambito spetta il compito di autorizzare l'utente e assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi. I rapporti fra i vari Ambiti territoriali e le Strutture socioassistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle quote rette;
- L'inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell'utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito;
- Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale. La struttura di accoglienza ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza del Comune di residenza e il Pubblico Ministero per i minorenni, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi di servizio sociale e professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente.
- In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.

PRESO ATTO, inoltre, che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il parere n.3958 del 23.05.2017, ha ribadito, in caso di accoglienza di soggetti minori presso servizi assistenziali, il principio della equa distribuzione degli oneri in capo ai comuni di residenza di entrambi i genitori, allorché questi abbiano residenza in comuni diversi e qualora sia esclusa per uno di essi la decadenza ex articolo 330 del codice civile, così come sia assente di un provvedimento giudiziale di separazione tra coniugi con il relativo affido del minore ad uno dei genitori;

CONSIDERATO la competenza del Comune capo Ambito nelle attività di coordinamento e gestione del sistema sociale di Ambito, con particolare riferimento all'ammissione a retta degli utenti delle strutture socioassistenziali a ciclo diurno e residenziale e dei servizi domiciliari presenti sul territorio regionale e sul territorio nazionale

CONSIDERATO che la Regione Calabria trasferisce annualmente le risorse destinate ai servizi di sociali erogati dagli Ambiti territoriali, i quali programmano la destinazione delle stesse, a seguito di precisi atti

Determinazione SETTORE 4 - SOCIO-CULTURALE n.11 del 14-01-2026 COMUNE DI ROGLIANO

di indirizzo della Conferenza dei Sindaci e/o coerentemente con le linee guida degli stessi (FNPS, FRPS e FNA);

CONSIDERATO l'Art. 23 del Regolamento n.22/2019, allegato alla D.G.R. n. 503/2019 e s.m.i., "Individuazione degli operatori ai fini dell'erogazione dei servizi sociali" che evidenzia come:

- I Comuni capo Ambito, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuano i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all'Albo avvalendosi delle seguenti modalità:
 - acquisto di servizi e prestazioni dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., mediante accordi/contratti stipulati con i fornitori, iscritti in una apposita sezione dell'Albo, che si dichiarano disponibili a erogare i servizi, secondo tariffe e caratteristiche qualitative preventivamente concordate e ivi indicate, anche a favore di utenti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
 - affidamento della gestione dei servizi ai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
 - convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui al d.lgs. 117 del 3 luglio 2017.
- L'affidamento di servizi si effettua attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza, non discriminazione e della massima partecipazione

DATO ATTO CHE

- Per una corretta collocazione dell'utente nel servizio più adatto è necessaria una accurata valutazione delle condizioni sociali e cliniche dell'utenza da parte del Servizio Sociale Professionale costituito c/o il Comune Capo Ambito e, ove necessario, anche con l'ausilio della Unità di Valutazione dell'ASP territoriale di competenza;
- L'Ambito Territoriale di Rogliano sulla scorta delle disponibilità finanziarie del bilancio annuale corrente eroga agevolazioni a favore di cittadini fragili in stati di bisogno che attraverso le proprie capacità economiche non riescono a far fronte al costo dei servizi di assistenza;
- L'Ambito Territoriale di Rogliano instaura rapporti amministrativi con i servizi regolarmente accreditati, al fine di erogare le relative quote di integrazione retta riconosciute agli utenti ammessi, mediante istanza di cui al presente avviso.

CONSIDERATO

- Che contributo per il pagamento della retta, onnicomprensivo di I.V.A., è finalizzato a garantire alle persone minori, adulti e disabili un adeguato percorso di assistenza, qualora temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno necessari, che non possono essere garantiti se non mediante l'inserimento in servizio idoneo;
- Che il contributo concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone minori, adulti e disabili autorizzate all'accesso ai servizi socioassistenziali, è erogato nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta;
- Che la misura del contributo ammonta alla differenza tra il valore della retta e l'eventuale quota sostenibile a carico degli utenti/famiglia, se non diversamente disposto;
- Che i requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente avviso sono in generale stabiliti dalla normativa in vigore: DGR 503/2019 e s.m.i. e Linee guida FNA
- Che, per quanto non esposto nel presente documento si fa riferimento alla normativa in vigore;
- Che la compartecipazione dell'utente è stabilita con apposito regolamento, per come disposto dalla normativa in vigore;
- Che la situazione personale/familiare sarà valutata da parte del Servizio Sociale dell'Ufficio di Piano per individuare le eventuali prestazioni e/o servizi richiesti;

- Che l'erogazione del contributo può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito ed alla effettiva disponibilità di posti in assistenza/risorse;
- Che il Servizio sociale professionale valutata la condizione dell'utente può proporre servizio alternativo all'istituzionalizzazione;
- Che per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale;
- Che il Comune Capo Ambito procede alle dimissioni degli utenti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e nello specifico. Nel caso di adulti in difficoltà (da 18 a 64 anni), il ricovero di un ospite può essere autorizzato per un massimo di 24 mesi decorsi i quali l'Ambito deve elaborare, se ancora necessari, sostegni diversi dai percorsi di istituzionalizzazione;
- Che l'inserimento di utente in struttura fuori ambito può avvenire solo in caso di assenza di servizio residenziale, semiresidenziale o domiciliare in Ambito, valutata la necessità da parte del Servizio sociale professionale e sempre e solo a seguito di autorizzazione preventiva dell'Ambito territoriale di riferimento;
- Che ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. il collocamento dell'utente nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:
 - obiettivi;
 - progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
 - verifica dei risultati;

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto.

RITENUTO NECESSARIO specificare che

- sono tenuti al rispetto della presente evidenza pubblica tutti i cittadini afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Rogliano e quindi residenti nei comuni di: ALTILIA, BELSITO, BIANCHI, CARPANZANO, CELLARA, COLOSIMI, FIGLINE VEGLIATURO, GRIMALDI, MALITO, MANGONE, MARZI, PANETTIERI, PARENTI, PATERNO CALABRO, PEDIVIGLIANO, PIANECRATI, ROGLIANO, SANTO STEFANO DI ROGLIANO, SCIGLIANO inseriti presso servizi di assistenza sociale residenziale;
- i cittadini minori, le persone con disabilità e ogni altro soggetto, che per qualsiasi ragione non sia nelle condizioni di sottoscrivere istanza di presa in carico, al fine del riconoscimento dell'integrazione della retta, è tenuto a farsi rappresentare da un familiare, tutore, curatore ovvero altro soggetto titolato ad agire in nome e per conto della persona in stato di bisogno, al fine dell'ammissibilità dell'istanza, non essendo contemplata la possibilità di rappresentanza dal soggetto responsabile del servizio di assistenza/accoglienza.

CONSIDERATO che per come previsto dalla normativa in vigore, chiunque usufruisca della prestazione sociale nelle strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali o attraverso servizi domiciliari è tenuto a compartecipare al costo della retta secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e di relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare, ovvero dall'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014).

RILEVATO che il parametro ISEE è da ritenersi rilevante anche per i servizi erogati a favore di cittadini fuori dal contesto regionale

TENUTO CONTO che l'ATS potrà determinarsi autonomamente, in assenza di norma di riferimento, per come stabilito mediante atto d'indirizzo della Conferenza dei Sindaci circa la compartecipazione alla spesa per i servizi erogati fuori regione

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'emanazione di evidenza pubblica per consentire l'avvio delle procedure di presa in carico per l'ammissione a retta per l'annualità di competenza 2026;

DATO ATTO dell'Avviso pubblico allegato (ALL.1), quale parte integrante e sostanziale, alla presente determinazione;

RILEVATO CHE l'avviso prevede che l'istruttoria delle domande avvenga a sportello, con numero tre scadenze 30 aprile 2026; 31 agosto 2026; 31 dicembre 2026, e che quindi valutata l'ammissibilità dell'istanza i professionisti, Assistenti Sociali, incaricati alla presa in carico predisporranno i piani assistenziali individualizzati, ove necessario coadiuvati dall'UVM dell'Azienda Sanitaria Provinciale, cui con separati atti seguono graduatorie con cadenza temporale scandita anche in base al flusso delle istanze pervenute;

INDIVIDUATO quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Ines Petrassi, già Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale sociale;

CONSIDERATO che il presente atto non determina alcun onere a carico dell'Ente, in assenza di determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano circa l'ammissione a retta dell'utente richiedente – graduatoria -;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2025, è stato approvato il DUP 2025-2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027, esecutivo ai sensi di legge

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90, costituendone motivazione;

DI APPROVARE l'“Avviso Pubblico per la presa in carico e l'ammissione all'integrazione retta rivolta all'utenza che intende usufruire dei servizi socio assistenziali residenziali, semiresidenziali/diurni e domiciliari di Ambito a valere su FNPS, FRPS, FNA e altri - Annualità 2026” – ALL.1;

DI STABILIRE che l'istanza di presa in carico, allegata al presente, è reperibile presso i Comuni dell'Ambito e scaricabile dai rispettivi siti web. La stessa deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo da presentare al Comune di residenza, alla Pec di riferimento dello stesso e al Comune capo Ambito mendiate Pec: socioculturale.rogliano@asmepec.it

DI INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Ines Petrassi, già Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale sociale;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai comuni dell'ATS di Rogliano per la pubblicazione sui rispettivi Albi pretori;

DI ACCERTARE la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.4,5,6,7 della legge 241/1990, reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI ACCERTARE, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1 del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on – line del Comune di Rogliano

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Rogliano, li **14-01-2026**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Petrassi Ines
